



**ALL RISKS
incluso Guasti Macchine e Danni
indiretti**

Indicazioni Operative



1. Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali causati alle cose assicurate, di cui allo stralcio di Stima¹ fornita a titolo indicativo e non esaustivo, anche se di proprietà di terzi, **da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa e se non espressamente escluso.**

2. Definizioni principali

Fabbricati

si intendono tutte le costruzioni edili – o porzioni di esse – complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, relativi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato e tutte le parti e opere murarie e di finitura - anche se di naturale complemento di singoli impianti, macchine e apparecchi - nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato; sono compresi i relativi impianti fissi – idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento – ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne e altre installazioni considerate immobili per loro natura o destinazione; canine elettriche, centrali termiche, box, recinzioni, cancellate e mura, tettoie e altre pertinenze; di proprietà del contraente e/o dallo stesso detenuti a qualunque titolo (custodia, conduzione, locazione, usufrutto e/o altre forme di affitto e/o di esercizio), comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti ad uffici e destinazione inerente l'attività del contraente, senza eccezioni. Sono compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o uso e/o comodato, che il contraente abbia concesso in locazione, uso o comodato a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati, quando il contraente abbia un interesse assicurabile.

Sono altresì comprese le attrezzature e arredi per le relative funzioni e destinazioni d'uso.

Le opere e i manufatti idraulici e irrigui sono compresi in quanto dotati di sistemi e/o impianti di elettrificazione e/o automazione per il governo e/o il controllo della funzione idraulica cui sono destinati.

Impianti e macchinari

macchine, impianti, meccanismi e apparecchi (comprese tutte le parti e opere murarie che siano di loro naturale complemento), motori, gruppi idrovori, pompe, motopompe, gruppi elettrogeni, quadri elettrici e cablaggi, attrezzature, utensili e apparecchiature in genere, comprese scorte e pezzi di ricambio; condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi, sili, vasche non in cemento armato o muratura; impianti, macchine e attrezzature di sollevamento, trasporto, pesa e misura, nonché mobili, arredamento e ogni altro impianto, apparecchiatura, attrezzatura e strumento, connessi e/o occorrenti al funzionamento e allo svolgimento delle attività e dei servizi del contraente.

Sono compresi i mezzi di locomozione e trasporti, macchine operatrici e natanti, con relativi accessori e attrezzature ovunque si trovino sia sottotetto che all'aperto, attivi o inattivi, fermi in aree pertinenti all'attività svolta dal contraente e/o durante la circolazione.

Sono, altresì, compresi i sistemi di monitoraggio presenti sul territorio consortile, tra i quali la rete consortile di stazioni automatiche di telerilevamento e telecontrollo.

Macchine e sistemi di apparecchiature elettroniche

apparecchi, macchine, sistemi o impianti elettrici: di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti, comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità); di rilevazione e controllo, di segnalazione e/o allarme, anche posti all'aperto per la loro natura e specifica destinazione d'uso; per ufficio, di comunicazione, audiofonovisivi, di uso professionale. Sono comprese le apparecchiature elettroniche a impiego mobile, atte – per loro

¹ Della stima fornita non deve essere preso in considerazione, per la parte fabbricati, lo stabile di Milano essendo lo stesso coperto da polizza assicurativa condominiale.

Si precisa, altresì, in merito a quanto riportato a pagina 2 dello stralcio di Stima, che tutte le ubicazioni prese in considerazione dalla stessa rientrano, come indicato, nel territorio del Consorzio ETV che coincide con il Comprensorio di bonifica n. 2, come definito con Provvedimento di perimetrazione approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. IX/2994 del 08/02/2012 e s.m.i., ad eccezione dei beni siti in Varallo Pombia.



natura, costruzione e finalità di impiego – ad essere normalmente trasportare e utilizzate in luoghi diversi.

Valori

Denaro, anche in valuta estera, libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, fustelle di medicinali rimborsabili, polizze a carico, ricevute e fedeli di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto e/o mensa, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso, ne sia o no responsabile.

3. Danni esclusi

La società non è obbligata in alcun caso per i danni:

a) verificatisi in occasione di:

atti di guerra dichiarata o non, occupazione ed invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o provvedimenti di governo e/o autorità anche locali; si precisa che non sono considerati guerra civile, insurrezione, etc., gli atti posti in essere da organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per "insurrezione armata contro i poteri costituiti" o simili imputazioni; esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

b) causati da:

- dolo dell'assicurato o del Contraente; si intende invece compresa in garanzia la colpa grave dell'assicurato/contraente ed il dolo e la colpa grave delle persone delle quali deve rispondere;
- normale assestamento restringimento o espansione di: fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti;
- difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo;
- mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, vizio di prodotto, contaminazione (esclusi i sinistri provocati da fumi o gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse), evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, termiti, insetti, vermi o roditori, salvo che ne derivi altro danno indennizzabile e che tali danni siano provocati da un sinistro non altrimenti escluso;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di legge che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati;

c) subiti da:

- boschi, alberi coltivazioni, animali in genere.

4. Massimale, Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti

- trattandosi di una ALL RISKS – il massimale indicato vale per qualunque evento. Il dettaglio delle garanzie non è, perciò, limitativo della copertura ma è preordinato all'indicazione di eventuali limiti di indennizzo e/o le franchigie e/o scoperti che il Consorzio è disposto ad assumere a suo carico per alcuni eventi.

**TABELLA A:**

I massimali, scoperti e/o franchigie di seguito indicate hanno riguardo a tutte le ubicazioni (comunque non ritenute fisse ed invariabili) e i beni indicati nella stima e non (si veda beni non stimati) fatto salvo le 4 centrali idroelettriche ubicate nel Comune di Monza, per le quali occorre avere riguardo alla TABELLA B.

<u>GARANZIA</u>	<u>MASSIMALE E LIMITI DI INDENNIZZO</u> <u>(PER ANNO E/O SINISTRO)</u> <u>SCOPERTI E/O FRANCHIGIE</u>
a) Per ogni evento salvo ove espressamente diversamente indicato	€ 6.000.000,00
• franchigia	€ 1.500,00
b) Onda sonora	
• limite di indennizzo	€ 3.500.000,00
• scoperto	10% con il minimo di € 1.000,00
c) Acqua condotta	
• limite di indennizzo	€ 500.000,00
d) Eventi atmosferici	
• limite di indennizzo	€ 3.500.000,00
• scoperto	10% con il minimo di € 1.000,00
e) Grandine	
• limite di indennizzo	€ 100.000,00
• scoperto	10% con il minimo di € 1.000,00
f) Gelo	
• limite di indennizzo	€ 50.000,00
• scoperto	10% con il minimo di € 1.000,00
g) Atti vandalici ed eventi socio-politici (incluso atti di terrorismo)	
• limite di indennizzo	50% della somma assicurata
• scoperto	10% con il minimo di € 1.000,00
h) Inondazioni, alluvioni, allagamenti ²	
• limite di indennizzo	30% della somma assicurata
• scoperto	10% con il minimo di € 15.000,00
i) Terremoto	
• limite di indennizzo	50% della somma assicurata

² Sono, altresì, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, impianti idrici, igienici e tecnici, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili



• scoperto	10% con il minimo di € 15.000,00
j) Sovraccarico di neve	
• limite di indennizzo	€ 500.000,00
• scoperto	10% con il minimo di € 1.000,00
k) Smottamento e franamento del terreno, valanghe e slavine, cedimenti del terreno e caduta di massi	
• limite di indennizzo	50% della somma assicurata
• scoperto	10% con il minimo di € 15.000,00
l) copertura guasti macchine e/o copertura elettronica e/o fenomeno elettrico³	
• limite di indennizzo	€ 3.000.000,00
• franchigia per qualunque causa	€ 5.000,00
• franchigia per fenomeno elettrico	€ 2.500,00
m) impianti ed apparecchiature ad impiego mobile	
• limite di indennizzo	€ 50.000,00
n) Ricorso terzi e locatari	
• limite di indennizzo	€ 750.000,00
o) Spese ricerca e riparazione o in caso di acqua condotta	
• limite di indennizzo	€ 10.000,00
p) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro	
• limite di indennizzo	€ 1.500.000,00
q) Ricostruzione archivi⁴	
• limite di indennizzo	€ 500.000,00
• scoperto	10% con il minimo di € 1.000,00
r) Valori	

³ La copertura comprende tutti i danni derivanti ai Beni assicurati da rotture e/o guasti durante il periodo di validità della stessa e mentre gli stessi Beni siano in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, aggiunti o completati, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengano installati in altra sede sempre però negli insediamenti assicurati intendendosi le aree consortili e relative pertinenze.

Sono inclusi tutti i danni di natura meccanica, elettrica ed elettronica derivanti agli enti da qualunque fenomeno interno ed esterno (compresi, a titolo esemplificativo, atti dolosi e di terrorismo).

Sono, altresì, compresi, a titolo indicativo, ma non limitativo i danni da: incuria, negligenza, imperizia; difetto di fusione, di costruzione, difetto del materiale, vizio intrinseco, errore di progettazione e/o montaggio; incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo di ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione; corpi estranei.

⁴ A titolo esemplificativo e non esaustivo, il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi (anche se su supporti magnetici), registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, ricette e/o fustelle e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla polizza.



• limite di indennizzo	€ 50.000,00
s) Beni non stimati ⁵	
• limite di indennizzo	€ 1.500.000,00
t) Anticipo indennizzi	
• massimale di anticipo	€ 1.000.000,00
u) Onorari dei periti⁶ (opzionale)	Secondo offerta
v) Compensi dovuti a direttori lavori, assistenti e progettisti per la ricostruzione e il ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate (opzionale)	Secondo offerta
w) Spese di bonifica (opzionale)	Secondo offerta
x) Spese extra – Maggiori costi ⁷	
• limite di indennizzo in caso di guasti macchine	€ 500.000,00
• limite di indennizzo negli altri casi (opzionale)	Secondo offerta

TABELLA B (fatto salvo altre indicazioni, per le “definizioni” valgono le medesime eventualmente previste per la TABELLA A):

Giacché soggette a vincolo assicurativo, come di seguito indicato, le 4 centrali idroelettriche presso il Comune di Monza devono essere **ciascuna coperta con apposita polizza** secondo i massimali, scoperti e/o franchigie di seguito indicati.

<u>GARANZIA</u>	<u>MASSIMALE E LIMITI DI INDENNIZZO</u> <u>(PER ANNO E/O SINISTRO)</u> <u>SCOPERTI E/O FRANCHIGIE</u>
a) Per ogni evento salvo ove espressamente diversamente indicato	
• massimale Centrale Via Borgazzi	€ 1.586.000,00
• massimale Centrale V.le Lombardia	€ 1.403.000,00
• massimale Centrale Via Montebianco	€ 1.464.000,00
• massimale Centrale Via Solferino	€ 1.464.000,00

⁵ Devono intendersi assicurati anche i beni non elencati o non oggetto di stima preventiva di cui il contraente abbia la proprietà, il possesso o la determinazione, come definitivi al paragrafo 2.

⁶ Per le spese e agli onorari di competenza del perito scelto e nominato dal Contraente in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché alla quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

⁷ La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per: l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.



• franchigia	€ 5.000,00
b) Eventi atmosferici	
• limite di indennizzo	50% della somma assicurata
• scoperto	10% con il minimo di € 10.000,00
c) Gelo	
• limite di indennizzo	€ 50.000,00
• scoperto	10% con il minimo di € 1.000,00
d) Atti vandalici ed eventi socio-politici (incluso atti di terrorismo)	
• limite di indennizzo	40% della somma assicurata
• scoperto	10% con il minimo di 10.000,00
e) Terremoto	
• limite di indennizzo	40% della somma assicurata
• scoperto	10% con il minimo di € 10.000,00
f) Sovraccarico di neve	
• limite di indennizzo	40% della somma assicurata per ciascuna partita con il limite sinistro anno di € 200.000,00
• scoperto	10% con il minimo di 10.000,00
g) Smottamento e franamento del terreno, valanghe e slavine, cedimenti del terreno e caduta di massi	
• limite di indennizzo	50% della somma assicurata per ciascuna partita
• scoperto	10% con il minimo di € 15.000,00
h) Guasti macchine	
• limite ed indennizzo per ogni tipo di macchinario qualunque ne sia la causa	€ 500.000,00
• scoperto per qualunque causa	10% con il minimo di € 10.000,00
• scoperto per fenomeno elettrico	10% con il minimo di € 5.000,00
• scoperto cabine elettriche e recipienti in pressioni	10% con il minimo di € 5.000,00
• scoperto trasformatori e alternatori	20% con il minimo di € 15.000,00
i) Ricorso terzi	
• limite di indennizzo	€ 100.000,00
j) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro	
• limite di indennizzo	€ 100.000,00



k) Anticipo indennizzi	€ 500.000,00
l) Modifiche agli stabilimenti	€ 150.000,00
y) Onorari dei periti (opzionale)	Secondo offerta
z) Compensi dovuti a direttori lavori, assistenti e progettisti per la ricostruzione e il ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate (opzionale)	Secondo offerta
aa) Spese di bonifica (opzionale)	Secondo offerta

m) Danni indiretti – Danni da interruzione di esercizio

CENTRALE	ENERGIA NETTA PRODOTTA IPOTIZZATA PRIMO ANNO DI ESERCIZIO	RICAVO UNITARIO DI ENERGIA IPOTIZZATO	RICAVO LORDO TOTALE IPOTIZZATO in Euro = SOMMA ASSICURATA ⁸
Via Borgazzi	1.214.676,00	0,21	255.082,00
Viale Lombardia	1.000.080,00	0,21	210.017,00
Via Montebianco	886.464,00	0,21	186.157,00
Via Solferino	989.280,00	0,21	207.749,00

Periodo di indennizzo: 180 gg

Scoperti/Franchigie:

- Per tutti gli eventi: 10 gg
- Per danni da terrorismo, terremoto, frane, smottamenti ed esondazioni, innodazioni, alluvioni, allagamenti, eventi socio politici, atti vandalici e dolosi: 15 gg
- Per guasti macchine: 7 gg

Ipotesi di sottolimiti di indennizzo:

- Fornitori di energia, acqua, vapore e gas⁹: € 30.000,00
- Impedimento d'accesso: € 30.000,00
- Interruzione da parte dell'autorità: € 30.000,00.

5. Vincolo assicurativo

La polizza di cui alla TABELLA B deve essere emessa per ciascuna centrale idroelettrica ed è vincolata a tutti gli effetti a favore del Banco Popolare – società Cooperativa, creditrice per garanzia di privilegio speciale sugli impianti sopra indicati.

⁸ Per somma assicurata si intende l'importo ottenuto moltiplicando la quantità di energia netta prodotta (espressa in KWh) durante l'ultimo esercizio finanziario, per il ricavo unitario di energia (espresso in €/KWh) cui vengono aggiunti i contributi pubblici a vario titolo erogati secondo le disposizioni di legge in vigore. Gli importi ad oggi indicati sono ipotizzati in quanto le Centrali Idroelettriche sono in funzione da meno di un anno.

⁹ Danni da interruzione totale o parziale dell'attività causata da un sinistro che abbia colpito un impianto di produzione o distribuzione di pubblici servizi (energia, vapore, gas, acqua, rete telefonica), causando l'interruzione o la riduzione delle forniture.



Gli assicuratori si obbligano, pertanto:

- a) a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essi dichiarato e da essi riconosciuto;
- b) a non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e con il consenso della Banca Vincolataria;
- c) a pagare l'importo della liquidazione di eventuali sinistri esclusivamente secondo le modalità concordate con la Banca Vincolataria nell'atto di mutuo;
- d) a notificare alla Banca Vincolataria, a mezzo di lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e comunque a considerare valida ed efficace a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ricevuta dalla Banca Vincolataria;
- e) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca Vincolataria ed a notificare alla stessa tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero comunque menomare la validità dell'assicurazione;
- f) a conservare il suddetto vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente, fino a quando non sia stata comunque soddisfatta ogni ragione di credito della Banca Vincolataria.

6. Beni all'aperto

La società dovrà dare atto che i beni assicurati si intendono sia all'aperto che al coperto.

7. Forma di garanzia

La garanzia è prestata "A Primo Rischio Assoluto"; in deroga all'art. 1907 del Codice Civile, la compagnia si impegna a non applicare la regola proporzionale in sede di liquidazione danni e ciò qualunque sia il valore degli stessi che risulterà al momento del sinistro.

I beni sono assicurati per il valore a nuovo ovvero:

- di "**ricostruzione**" ossia di spesa necessaria alla ricostruzione a nuovo dei fabbricati e delle altre opere edili esistenti

o

- di "**rimpiaggio**" dei macchinari, impianti, attrezzature e altri beni mobili esistenti, con altri nuovi uguali o equivalenti per caratteristiche funzionali e di rendimento, comprese spese di trasporto, montaggio e collaudo.

8. Stima preliminare – Clausola di convenzione speciale con dichiarazione di valore

L'elenco dei beni assicurati e dei valori assegnati ad ogni singolo bene, è dettagliato nello stralcio di stima allegata redatta ad opera di esperti incaricati dal Consorzio. La predetta stima, e cioè il valore attribuito ai beni assicurati, forma parte integrante della polizza insieme alla Convenzione della Assicurazione con dichiarazione di Valore, esonera il perito della Compagnia Assicuratrice in caso di sinistro dalla verifica dei valori di preesistenza dei beni, essendo espressamente abrogata l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualunque sia il valore dei cespiti medesimi che risulterà al momento del sinistro. Questa valorizzazione sarà valida per l'intera durata del contratto, salvo che l'Assicurato o la Società non richiedano successive modifiche.

La Stima preventiva non è stima accettata ai sensi dell'art. 1908, secondo comma c.c., e pertanto in caso di sinistro, si procederà alla liquidazione del danno con la sola deroga al suddetto art. 1907 del Codice Civile.

9. Allocazione dei beni

L'allocazione fisica dei beni stimati (salvo naturalmente per i fabbricati e le altre opere edili) non è da considerarsi né fissa né vincolante potendo essere consentito lo spostamento degli stessi all'interno dei vari siti e, comunque, il loro globale accorpamento.